

Allegato "A" al n. 2327 della raccolta

STATUTO dell'Associazione

CORPO BANDISTICO CITTADINO di POLVERIGI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITA', ORDINAMENTO, SOCI

Art. 1

È costituita in Polverigi l'Associazione autonoma denominata

"Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi", qui di seguito

denominata anche Associazione.

L'Associazione ha sede in Polverigi, Via Santa Caterina n.1.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

a) la costituzione, la formazione, l'organizzazione e la

gestione di una banda musicale denominata "Corpo Bandistico

Cittadino di Polverigi";

b) diffondere la cultura dell'arte musicale, anche in

prosecuzione e a tutela della tradizione e dell'attività

musicale che a Polverigi risale al 1901 e che, dopo alcuni anni

d'interruzione, è ripresa nel 1976 con la ricostituzione della

banda musicale cittadina;

c) mantenere la tradizione cittadina della banda musicale al

servizio della cittadinanza e delle istituzioni;

d) favorire la diffusione della cultura e della formazione

musicale dei giovani con la gestione, anche in forma diretta,

di specifiche iniziative, compresa l'istituzione e la gestione diretta di corsi di musica, e la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività in collaborazione anche con enti istituzionalmente preposti o con associazioni affini;

e) organizzare iniziative, servizi, attività socio-culturali atte al raggiungimento delle finalità statutarie;

f) attuare forme di collaborazione ed ausilio nei confronti di tutti i privati, gli enti pubblici e le istituzioni preposte che intendono adottare programmi e progetti rientranti nelle finalità dell'Associazione;

g) promuovere l'associazionismo popolare, costituendo un momento di incontro e socializzazione per cittadini di ogni estrazione ed età.

Art. 2

L'ordinamento interno dell'Associazione è regolato da norme ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive come stabilito negli articoli seguenti.

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario, apolitico, apartitico, democratico, unitario e senza finalità di lucro. È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione medesima e dopo lo scioglimento.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle elencate

nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse.

Art. 3

Il numero degli associati, qui di seguito denominati anche Soci,

è illimitato.

Possono aderire tutte le persone fisiche di ambo i sessi; i Soci

partecipano effettivamente alla vita associativa ed hanno

diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il socio minorenni in tutte le operazioni aventi carattere

giuridico e legale agirà rappresentato da chi ne ha la legale

rappresentanza secondo le vigenti norme di legge in materia,

previo conseguimento delle autorizzazioni che debbano al fine

ritenersi per legge prescritte.

I Soci si distinguono in:

- suonatori - sono coloro che si associano nella qualifica di

musicanti o di ex musicanti;

- Soci sostenitori - sono coloro che si associano allo scopo di

contribuire al perseguimento delle finalità statutarie;

- Soci onorari - sono coloro dichiarati tali dall'Assemblea

Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per

	particolari motivi di prestigio in ordine all'opera meritoria	
	svolta in favore dell'Associazione, alla valenza	
	artistico-professionale.	
	Art. 4	
	Per essere ammessi in qualità di Socio è necessario presentare	
	domanda al Consiglio Direttivo contenente:	
	1)l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza;	
	2)la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni degli organi sociali.	
	Tutti i Soci già aderenti all'Associazione alla data della	
	rinnovazione del contratto sociale sono Soci di diritto.	
	E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ammettere	
	un nuovo Socio. In caso di ammissione lo stesso ha diritto di	
	ricevere la tessera sociale, previo pagamento della quota	
	associativa annuale.	
	I soci suonatori possono essere esentati dal pagamento della	
	quota associativa annuale dall'Assemblea Generale dei Soci su	
	proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dello	
	specifico apporto che essi diano all'Associazione attraverso la	
	prestazione della propria opera e della propria arte nelle	
	attività, manifestazioni ed iniziative dell'Associazione stessa.	
	Art. 5	

I Soci sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni e sono altresì tenuti all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali La quota associativa annuale - non frazionabile - viene stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte e non è rivalutabile.

Art. 6

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione. Per le stesse iniziative, particolari favorevoli condizioni potranno essere indirizzate ai familiari dei Soci stessi, qualora non iscritti.

Ogni socio ha il diritto ed è tenuto a collaborare fattivamente e a dare impulso all'azione degli Organi sociali per il raggiungimento dei fini associativi, nelle forme stabilite dallo Statuto.

L'Associazione favorisce l'effettiva partecipazione dei soci minorenni alle attività e al funzionamento dell'Associazione, mediante l'eventuale formazione di organi collegiali o gruppi di lavoro, da essi formati con modalità approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, con funzione di elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

A tal fine, l'Assemblea Generale dei Soci, contestualmente

all'elezione del Consiglio Direttivo, può eleggere fra i soci

minorenni, con le medesime modalità previste per l'elezione dei

Consiglieri, una rappresentanza dei soci minorenni composta da

un minimo di due ad un massimo di cinque componenti, che viene

convocata alle sedute del Consiglio Direttivo con il quale viene

eletta e partecipa alle medesime con funzione consultiva.

L'Assemblea, prima dell'inizio delle votazioni, stabilisce il

numero di componenti della rappresentanza dei soci minorenni da

eleggere. In caso di parità di voti nell'elezione di detta

rappresentanza, si procede mediante sorteggio.

La qualità di socio cessa:

a) per dimissioni volontarie, da comunicare al Consiglio

Direttivo per iscritto;

b) per mancato rinnovamento della tessera annuale;

c) per espulsione;

d) per morte.

Art. 7

Il Socio che si rendesse responsabile di condotta gravemente

lesiva del prestigio morale e culturale dell'Associazione,

nonché di ingenti danni materiali a danno di essa, può essere

espulso dall'Associazione, deliberata dall'Assemblea Generale

dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Cassiere;

g) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere sono incompatibili fra loro.

Sono inoltre incompatibili le cariche di componente del Consiglio Direttivo e componente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci, di seguito anche Assemblea, si compone di tutti i soci e svolge i propri compiti con carattere di sovranità.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente

		dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente.
		Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione
		deve essere presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda
		convocazione deve essere presente almeno un quarto dei soci.
		L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei
		voti dei soci presenti.
		Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito
		libro verbali, anche composto da fogli mobili purché
		progressivamente numerati.
		L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o
		straordinaria.
		Art. 10
		L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo,
		tramite invito scritto inviato dal Presidente ad ogni socio,
		ogni anno in un giorno compreso nel periodo che va dal 31
		dicembre al 30 aprile dell'anno successivo. Della convocazione
		il Presidente dà comunicazione tramite invito scritto inviato ad
		ogni socio.
		Essa:
		a) elegge, ogni due anni, il Consiglio Direttivo e il Collegio
		dei Sindaci Revisori dei Conti e può eleggere la
		rappresentanza dei soci minorenni di cui all'art. 6;
		b) approva il rendiconto consuntivo e preventivo;

c)approva le linee generali del programma di attività per

l'anno sociale;

d)approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'art.

27 del presente Statuto

e)nomina, ove ritenuto opportuno e su proposta del Consiglio

Direttivo, un Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria è convocata, per trattare e deliberare

su argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo,

con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, ogniqualevolta

il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne

facciano richiesta, per iscritto, almeno un decimo dei Soci.

Essa dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui

viene presentata detta richiesta.

Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci chiamata a modificare lo Statuto

si costituisce validamente con l'intervento di almeno tre quarti

dei Soci ed approva le modifiche proposte con il voto favorevole

dei tre quinti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Generale dei Soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

Art. 13

II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso si compone di quindici consiglieri (compresi Presidente,

Vice Presidente, Segretario e Cassiere), per la prima volta

nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, eletti

dall'Assemblea Generale dei Soci tra tutti i Soci maggiorenni.

Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza

diritto di voto, un componente del Consiglio Comunale di

Polverigi, nominato dal Sindaco, con compiti di rappresentanza

dell'Amministrazione Comunale all'interno dell'Associazione.

Anche per l'eleggibilità di detto organo vige il principio del

voto singolo di cui all'art. 2532 del codice civile. In caso di

parità di voti, viene eletto il Socio più anziano di età.

II Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in un luogo

all'interno del territorio della Provincia di Ancona, su

convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo

dei componenti, con l'intervento della maggioranza dei

componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

voti dei Consiglieri presenti. Non è ammessa la rappresentanza.

II Consiglio Direttivo dura in carica due anni (eccezion fatta

per il Consiglio nominato nell'atto costitutivo che dura in

carica un anno) e i suoi membri sono rieleggibili. Le riunioni

sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice

Presidente.

A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione

del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

a) qualora non vi abbiano già provveduto gli associati in sede

di nomina del Consiglio stesso, elegge, entro dieci giorni

dalla sua costituzione o rinnovo, a voto segreto e fra i

suoi componenti, Presidente, Vice Presidente, Segretario e

Cassiere (tale seduta è presieduta dal Consigliere più

anziano di età);

b) nomina il Direttore della Banda il quale, ove non fosse già

membro, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio,

(qualora non sia membro del Consiglio vi partecipa con

funzioni di audizione e consultive, senza diritto di voto);

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) predispone il rendiconto di previsione annuale ed il

consuntivo;

e) cura le relazioni con associazioni, Enti o privati per

l'effettuazione di servizi bandistici, per tramite del

Presidente o di altri consiglieri da questo delegati;

f) predispone eventuali Regolamenti interni;

g) propone i progetti per l'impiego dei residui di gestione da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decide il compimento e stabilisce condizioni, termini e patti

		concernenti atti e contratti di ogni genere inerenti
		l'attività sociale, delegando il Presidente alla
		sottoscrizione;
		i)delibera circa l'ammissione dei Soci;
		j)favorisce la partecipazione dei Soci alle attività
		dell'Associazione;
		k)provvede all'amministrazione e delibera in ordine alle
		questioni finanziarie e amministrative dell'Associazione;
		l)svolge ogni altra attività rivolta al conseguimento delle
		finalità associative, che non rientri nella competenza di
		altro organo sociale a norma del presente statuto o per
		disposizione inderogabile di legge.
		Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può
		avvalersi anche di esperti esterni per la trattazione o la
		soluzione di problemi specifici.
		Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione
		Tecnico-Artistica composta da quattro Soci oltre al Direttore
		della Banda che la presiede.
		Il Consiglio può nominare altresì Commissioni o Gruppi di
		Lavoro, anche non permanenti, cui sono affidati compiti di
		studio e di formulazione di proposte su specifiche materie o
		iniziative, o anche mansioni operative concernenti le stesse.
		Incarichi di responsabilità interna, attinenti aspetti tecnici

del funzionamento dell'Associazione o iniziative, possono essere

inoltre affidati dal Consiglio Direttivo a uno o più Soci.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o decadenza di un

Consigliere, si procede alla sostituzione con il primo dei non

eletti alle elezioni del Consiglio Direttivo in carica, il quale

scade dalla carica insieme agli altri componenti il Consiglio

stesso.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio

dei Sindaci Revisori dei Conti sono completamente gratuite con

diritto al rimborso delle sole spese inerenti l'espletamento

degli incarichi, opportunamente documentate.

Art. 14

II Consigliere che mancasse senza giustificato motivo a quattro

sedute consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato

decaduto dalla carica di Consigliere, con delibera assunta

dall'Assemblea Generale dei Soci.

Si intende giustificata l'assenza del Consigliere che ne abbia

dato preavviso al Presidente o al Segretario, specificando i

motivi dell'assenza.

Art. 15

II Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma

sociale. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea Generale dei

Soci e del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e	
	rappresenta, a tutti gli effetti, l'intero complesso bandistico.	
	Art. 16	
	II Vice Presidente sostituisce di diritto il Presidente in tutte	
	le di lui mansioni in caso di assenza o impedimento.	
	Art. 17	
	II Segretario provvede a tutti gli adempimenti amministrativi	
	dell'associazione, in particolare gli competono:	
	-la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni	
	dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio	
	Direttivo, da lui firmati unitamente al Presidente della	
	seduta;	
	-l'aggiornamento delle liste dei soci.	
	Art. 18	
	II Cassiere è responsabile contabile ad ogni effetto di legge.	
	Compete al Cassiere:	
	a)custodire i registri di contabilità;	
	b)predisporre gli incassi e i pagamenti;	
	c)redigere il rendiconto annuale obbligatorio.	
	Ogni operazione contabile dovrà essere effettuata previa	
	delibera del Consiglio Direttivo o autorizzazione del Presidente	
	o di chi ne fa le veci.	
	Art. 19	

II Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere

durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha eletti.

In caso di dimissioni o altre cause di vacanza della carica, il

Consiglio Direttivo in carica procede entro dieci giorni alla

rielezione in suo seno dell'organo vacante.

Art. 20

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre

membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i

soci maggiorenni. Il Collegio dura in carica un biennio (salvo

quello nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, che

dura in carica un mese) e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio esercita i poteri di controllo e verifica sugli atti

amministrativi e contabili dell'Associazione e predispone le

relazioni di bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio

finanziario.

I Sindaci Revisori dei Conti collaborano altresì

all'approntamento dei bilanci e partecipano alle riunioni del

Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma solo a titolo

consultivo.

TITOLO III

DIREZIONE MUSICALE

Art. 21

II complesso bandistico è diretto da un Maestro o Direttore, la

cui nomina o revoca spetta al Consiglio Direttivo, per iscritto.

Art. 22

II Maestro è responsabile del funzionamento tecnico-artistico del complesso bandistico, è incaricato della direzione e istruzione musicale del complesso, nonché della formazione didattica degli aspiranti a farne parte, compatibilmente con l'organizzazione didattica interna dell'Associazione.

Art. 23

II Maestro è tenuto a nominare, fra i Soci suonatori, un capobanda che collabora con lui alla direzione musicale e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 24

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai contributi di enti pubblici;
- d) da erogazioni di privati e lasciti diversi;
- e) dal fondo di riserva;
- f) dagli interessi attivi;

g) da proventi diversi derivanti dalle attività istituzionali e

da quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25

Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 26

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare

annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le

disposizioni statutarie. Il rendiconto comprende i movimenti

dell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve

essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo per

l'approvazione.

Art. 27

Eventuali residui attivi saranno utilizzati come segue:

-il dieci per cento al fondo di riserva;

-il restante novanta per cento a disposizione per il

finanziamento di iniziative rientranti tra i fini statuari

dell'Associazione, in particolare quelle di carattere culturale

o per il rinnovo di impianti o attrezzature, nonché per

l'acquisto degli occorrenti mobili ed immobili.

Art. 28

In caso di cessazione dell'attività, scioglimento o estinzione

dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere

obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Una copia del presente Statuto dovrà essere permanentemente
esposta nella sede sociale.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle
disposizioni di legge.

Firmato Giampieri Stefano

Firmato Mascia Calcich

Firmato Simone Poeta

Firmato Debora Traversi

Firmato Baldi Mario

Firmato Baldini Corrado

Firmato Luigi Lampa

Firmato Nicola Lampa

Firmato Gianluigi Mariani

Firmato Loretta Sampaolo

Firmato Traversi Aldo

Firmato Monica Traversi

Firmato Arianna Traversi

Firmato Meloni Marino

Firmato Fernando Giuliodoro